



## **REGOLAMENTO**

### **PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE COMUNALI NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.**

#### **Art. 1**

##### **Finalità del piano**

Al fine di venire incontro, nel quadro di ristrutturazione delle piccole e medie imprese, alle necessità degli operatori economici, artigiani, piccoli industriali, commerciali, di servizi e turistici, il Comune di Cabras mette a disposizione le aree comprese nel Piano per gli Inseidiamenti Produttivi in località "Is Cortillaris" definitivamente approvato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1792/U del 02.12.1982.

#### **Art. 2**

##### **Criteri di assegnazione**

La determinazione dei criteri di assegnazione è disposta dal presente regolamento. I criteri per l'assegnazione delle aree produttive del piano devono contenere i seguenti elementi :

- a) requisiti e condizioni di partecipazione delle imprese alla assegnazione delle aree produttive del Piano;
- b) tempi e modalità per la presentazione delle domande di assegnazione delle aree;
- c) parametri di valutazione e formazione della graduatoria di assegnazione delle aree.

#### **Art. 3**

##### **Requisiti**

Per partecipare all'assegnazione delle aree, le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigianali, o del Registro delle Imprese Industriali;
- 2) iscrizione alla Camera di Commercio per le imprese commerciali, di servizi e turistiche.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di assegnazione**

Le aree disponibili verranno cedute per il 50% in proprietà e per il 50% in diritto di superficie

Il diritto di superficie avrà la durata da un minimo di 60 anni e fino ad un massimo di 99 anni e verrà concesso per il termine indicato dal richiedente e potrà essere rinnovato a richiesta del concessionario.

Allo scadere del termine senza che vi sia stata la richiesta del rinnovo, il diritto di superficie si estingue e l'Amministrazione Comunale diviene proprietaria della costruzione soprastante, previo corrispettivo, qualora l'immobile acquisito risulti libero da ipoteca, vincoli o gravami di ogni natura, di un importo pari al prezzo dell'immobile, valutato nei modi previsti per l'acquisizione delle costruzioni esistenti su aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, depurato dal valore dell'area. Nell'ipotesi in cui gli immobili acquisiti risultino gravati da ipoteca, vincoli o gravami di ogni natura, sarà dovuto un indennizzo pari alla differenza tra il valore dell'immobile e le somme che il Comune si accolla per sgravare l'immobile.

Il diritto di superficie su richiesta dell'interessato potrà essere trasformato in diritto di proprietà ai sensi dell'art. 3, comma 64 della Legge 23.12.1996, n. 662, quale modificato dall'art. 11 della Legge 12.12.2002, n. 273.

Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato, con delibera del Consiglio Comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma.

#### **Art. 5**

##### **Disponibilità delle aree oggetto di assegnazione**

Le aree potranno essere cedute in diritto di superficie o in proprietà anche nelle more dell'espletamento delle procedure di esproprio, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1478 C.C., secondo gli schemi di contratto conformi al presente regolamento.

Con il termine assegnatario si intende indicare tanto il soggetto titolare del diritto di proprietà sull'area quanto il soggetto titolare del diritto di superficie.

#### **Art. 6**

##### **Pubblicazione del bando**

La disponibilità di eventuali aree da assegnare nel PIP verrà pubblicizzata con apposito bando pubblico. Il bando resterà affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni.

Il bando deve indicare:

- Elenco dei lotti disponibili;
- Superficie di ogni singolo lotto;
- Indice e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
- Tipo di cessione: proprietà o diritto di superficie;
- Costo di ogni singolo lotto;
- Termini e modalità di pagamento;
- Tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione dell'intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo della cessione in locazione e/o vendita, casi di risoluzione del contratto di cessione e decadenza del diritto di superficie)
- Modalità di presentazione delle domande;
- Scadenza del bando.

#### **Art. 7**

##### **Presentazione dell'istanza**

Gli operatori di cui all'articolo 1) che intendano ottenere un'area del P.I.P. devono presentare domanda, entro il termine tassativo indicato nel bando, all'Amministrazione Comunale, indicante e corredata da :

1. la ragione sociale o le generalità del richiedente ed il relativo recapito;
2. indicazione di preferenza del titolo di assegnazione ( proprietà o diritto di superficie)
3. l'entità e la qualità del programma costruttivo;
4. l'eventuale preferenza per una determinata tipologia edilizia o per la localizzazione in una determinata posizione o settore di piano;
5. gli eventuali titoli di priorità vantati per l'assegnazione, sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità stabiliti nel presente regolamento, allegando idonea documentazione;
6. una relazione tecnico descrittiva relativa all'attività che si intende esercitare, con l'indicazione della dimensione dell'insediamento anche ai fini della valutazione della congruità della superficie dell'area richiesta, degli addetti attuali, di quelli futuri, dell'eventuale forma societaria, della idoneità o meno dei locali ove si svolge attualmente l'attività del titolo di occupazione degli stessi, della eventuale nocività dell'attività svolta;
7. progetto di massima dell'insediamento, indicazione del programma e dei tempi di realizzazione dell'intervento;
8. i costi di massima, con le principali categorie di spesa, e la forma di finanziamento prevista per la realizzazione dell'iniziativa;
9. l'impegno a rispettare gli obblighi previsti nel presente regolamento.

#### **Art. 8**

##### **Istruttoria**

Le domande presentate verranno istruite, entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza di pubblicazione del bando, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale che potrà richiedere agli interessati ulteriori elementi di giudizio ai fini del completo esame delle domande, assegnando il termine perentorio di 15 giorni. Le domande istruite verranno presentate in Commissione per il parere consultivo.

Il Responsabile del Settore Tecnico, sentita la Commissione Consultiva nominata dal Consiglio Comunale la quale resta in carica fino al mandato amministrativo composta da : il Sindaco o da un suo delegato, dal Responsabile del Settore Tecnico, da tre rappresentanti di categoria, da due consiglieri comunali di cui uno espressione della minoranza, dal responsabile del procedimento con funzioni di verbalizzante, predisporrà, sulla base delle domande presentate, la graduatoria provvisoria dei richiedenti e, sentita la Commissione, procederà all'approvazione della stessa. La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Entro i successivi 15 giorni potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune le osservazioni e/o ricorsi alla graduatoria provvisoria.

Il Responsabile del Settore Tecnico, nei successivi 15 giorni, sentita la Commissione, apporterà le eventuali modifiche e approverà la graduatoria definitiva. La stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio. La graduatoria ha validità di 12 mesi.

#### **Art. 9**

##### **Riserva di lotto**

Il Responsabile del Settore Tecnico procederà all'assegnazione di una riserva di lotto entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva, fino all'esaurimento dei lotti e/o dei richiedenti, mediante lo scorrimento della graduatoria.

La riserva di lotto è concessa per il termine massimo di 180 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione al concessionario.

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione della riserva di lotto, dovrà essere versato il 20% del valore dell'area riservata a titolo di caparra per l'assegnazione del lotto.

Spirato inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuto tale versamento da parte dell'assegnatario, lo stesso verrà dichiarato rinunciataro e sarà considerato decaduto dalla graduatoria.

Entro 180 giorni dall'assegnazione della riserva di lotto, gli assegnatari, sulla base delle esatte localizzazioni degli interventi all'interno del piano attuativo, dovranno perentoriamente presentare per l'approvazione il progetto esecutivo della struttura produttiva e delle opere da realizzare, accompagnato da dettagliata relazione tecnica economica.

In caso di inosservanza, viene prevista la decadenza di riserva del lotto, e le somme saranno incamerate a titolo di penale.

Entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, dovrà essere effettuato il versamento dell' 80% del valore dell'area riservata.

Nei successivi 30 giorni si dovrà procedere alla stipula dell'atto pubblico di assegnazione dell'area ed al ritiro della concessione edilizia.

L'inosservanza dei suddetti termini comporta la decadenza dal diritto di assegnazione con incameramento a titolo di penale della somma precedentemente corrisposta a titolo di caparra.

I lavori dovranno iniziare entro un anno dal ritiro della concessione edilizia, pena la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e revoca dalla assegnazione.

Non si potranno in alcun modo concedere proroghe. I lavori dovranno avere termine entro tre anni dall'inizio.

Gli assegnatari dei lotti devono avviare l'esercizio dell'attività di impresa entro 180 giorni dal completamento dei lavori di edificazione della struttura produttiva e delle opere da realizzare.

#### **Art. 10**

##### **Indirizzi generali per l'assegnazione :**

All'interno del P.I.P. è consentita la realizzazione di impianti produttivi di carattere piccolo industriale, agroindustriale, artigianale, commerciale, di servizi e turistici.

E' consentito l'esercizio di attività promiscua, fermo restando che l'attività di produzione di beni e servizi deve rimanere prioritaria.

Almeno i due terzi dei volumi complessivi dell'area P.I.P. devono essere riservati alle attività di produzione di beni e di servizi.

#### **Art. 11**

##### **Criteri di priorità per l'assegnazione delle aree**

La graduatoria per l'assegnazione delle aree sarà predisposta con le seguenti priorità :

- 1) enti pubblici economici istituzionalmente preposti allo sviluppo locale ed alla produzione di beni e/o servizi;
- 2) Enti pubblici ed imprese a prevalente partecipazione statale, nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE;
- 3) proprietari delle aree espropriate purchè operino nei suddetti settori operativi; cooperative o consorzi fra imprenditori e/o imprese proprietari di aree espropriate o da espropriare in base alla Legge 865/1971;
- 4) singoli imprenditori e/o imprese proprietarie di aree vincolate per pubblica utilità, da espropriare in base alla legge 865/1971;
- 5) cooperative di produzione, privati cittadini, imprenditori ed aziende destinatari di un decreto di finanziamento in base a leggi per interventi regionali, statali e/o comunitari ;
- 6) trasferimento di attività attualmente operanti nel centro abitato di Cabras, che emettano nell'ambiente rumori, fumi, polveri e/o producano rifiuti speciali o che praticano lavorazioni pericolose e/o nocive;
- 7) trasferimento di attività produttive attualmente operanti nel centro abitato di Cabras ;
- 8) cooperative di produzione, privati cittadini, imprenditori ed aziende di Cabras;
- 9) cooperative di produzione, privati cittadini, imprenditori ed aziende ;
- 10) aziende inserite in precedenti graduatorie non assegnatarie per mancanza di aree disponibili;
- 11) aziende la cui istanza di assegnazione è giacente per mancanza di aree disponibili.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di assegnazione dei punteggi**

L'ammissibilità delle domande ed i punteggi attribuibili, all'interno delle priorità, sono definiti sulla base delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e sulla base delle integrazioni documentali richieste e/o acquisite dal Responsabile del Settore Tecnico in sede di istruttoria delle stesse.

Per l'attribuzione dei punteggi, con l'esclusione degli enti pubblici economici istituzionalmente preposti allo sviluppo ed alla produzione di beni e servizi, che vantano priorità su tutti gli altri istanti, si fa riferimento agli elementi indicati nel presente articolo.

	Punti da 0 a 100
a) Trasferimento di attività produttive operanti nel centro abitato di Cabras, che emettono nell'ambiente rumori e/o sostanze pericolose e/o nocive o che utilizzano macchine operatrici di considerevoli dimensioni	punti da 1 a 15
b) Validità tecnica ed economica della proposta progettuale e del relativo piano finanziario	Punti da 1 a 10

idoneamente certificato	
c) Tempi di avvio dei lavori e di esecuzione delle opere	Punti da 1 a 10
d) Documentata disponibilità di mezzi propri per l'avvio dell'investimento	Punti da 1 a 10
e) Cooperative di produzione, privati cittadini, imprenditori e aziende destinatari di un decreto di finanziamento in base a leggi per interventi speciali, regionali, statali e/o comunitari	Punti da 1 a 7
f) Aziende la cui istanza di assegnazione è giacente per mancanza di aree disponibili e/o aziende inserite in precedenti graduatorie	Punti da 1 a 15
g) Aziende di Cabras, attualmente prive di locali e/o aree su cui esercitare l'attività d'impresa	Punti da 1 a 10
h) Trasferimento di attività produttive operanti nel centro abitato di Cabras, che producono rifiuti speciali	Punti da 1 a 5
i) Trasferimento di attività operanti nel centro abitato di Cabras	Punti da 1 a 5
l) Non idoneità certificata dei locali in cui opera l'azienda	Punti da 1 a 5
m) Aziende operanti in locali in affitto in possesso di regolare contratto	Punti da 1 a 3
n) Avvio di nuove attività	Punti da 1 a 5

### Art. 13

#### Determinazione del corrispettivo

Per la quantificazione del corrispettivo dovuto per l'assegnazione delle aree si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il corrispettivo viene deliberato dalla Giunta Comunale annualmente in sede di predisposizione degli atti propedeutici al bilancio di previsione.

In caso di ampliamento della zona artigianale, il corrispettivo della cessione delle aree è determinato ripartendo il costo dell'acquisizione delle aree e dell'urbanizzazione secondo quanto previsto nel piano pluriennale di attuazione del piano attuativo.

Nel caso in cui, per la realizzazione del piano, intervengano finanziamenti a fondo perduto da parte di enti sovraordinati al Comune, la spesa globale per l'attuazione del piano diminuirà in ragione di tali contributi e diminuirà anche la quota di corrispettivo afferente a ciascun assegnatario.

Il costo sarà aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale sulla base dell'indice ISTAT per le somme già spese e sulla base dei costi economici e finanziari reali per i costi da sostenere.

### Art. 14

#### Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo per l'assegnazione dei lotti avviene con le seguenti modalità:

- pagamento del 20% del corrispettivo al momento dell'assegnazione della riserva di lotto, da versarsi sul ccp n.16536096 intestato a Comune di Cabras - Servizio di Tesoreria - ;
- pagamento dell'80% del corrispettivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto e prima della stipula dell'atto di compravendita. Detta somma dovrà versarsi con le modalità di cui sopra.

### Art. 15

#### Vendita o locazione degli immobili

Al fine di evitare fenomeni speculativi è fatto assoluto divieto di rivendita del terreno assegnato senza realizzazione di immobili.

1. La vendita è vietata prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'attività nel lotto assegnato senza che sia preventivamente intervenuta l'autorizzazione del Comune e senza che il subentrante abbia rilasciato apposita dichiarazione scritta nella quale:

- a) si dichiara disposto ad accettare senza condizione alcuna le norme del presente regolamento,
- b) dimostri di possedere i requisiti richiesti;

La locazione del fabbricato costruito sull'area è vietata prima del decorso di cinque anni dall'assegnazione, se non a persone e/o imprese in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa verifica degli stessi da parte dell'Ente, il quale dovrà essere prontamente notiziato prima della stipula del contratto di locazione da parte dell'assegnatario.

- c) Il canone annuo, tuttavia, non potrà essere superiore al 3% del valore dell'immobile determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale.
- d) Copia del contratto di locazione debitamente registrato dovrà essere prontamente depositato presso il Comune.

**2. Per le sole aree adiacenti all'Ecocentro Comunale al fine di agevolare l'operatore del servizio nella gestione dello stesso Ecocentro nonché nella creazione di un polo logistico locale, è ammesso l'affitto delle stesse aree così come recintate e**

**conformate, esclusivamente in favore dell'operatore economico che di volta in volta gestirà il servizio di raccolta, trasporto e gestione dei Rifiuti Solidi Urbani.**

**L'area è concessa al solo ed esclusivo uso della gestione del Servizio nel Comune di Cabras.**

**La determinazione del canone d'affitto su base annua sarà pari a 1/6 del valore stabilito annualmente per l'alienazione di ogni mq di superficie concessa in affitto. (es. € 20,00/mq x 1/6 = € 3,33/mq)**

**Nel caso in cui le aree vengano concesse in affitto per tutta la durata del contratto d'appalto RSU dovrà essere corrisposto un indennizzo per la riserva di esercizio, commisurata ad una maggiorazione del al 15% sul canone d'affitto per ogni anno in cui l'operatore occuperà il lotto.**

**Le opere realizzate dal concessionario sulle aree saranno oggetto di accettazione preventiva da parte dell'Amministrazione, e allo scadere del contratto diverranno di piena proprietà del Comune di Cabras senza che il locatario possa vantare alcuna pretesa a titolo d'indennizzo e/o risarcimento.**

#### **Art. 16**

##### **Ipoteca sull'immobile**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nell'ipotesi di revoca della compravendita o di decadenza dalla concessione in superficie di riconoscere l'eventuale ipoteca accollandosi il mutuo per la parte residua con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del superficiario decaduti, su quanto da essi dovuto.

Ove l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi della predetta facoltà, dovrà dare comunicazione della conseguente rinuncia alla revoca della vendita e alla dichiarazione di decadenza della concessione in superficie all'Istituto mutuante che ha iscritto l'ipoteca, il quale procederà all'esecuzione forzata ai sensi di legge senza altra formalità.

#### **Art. 17**

##### **Oneri a carico dell'assegnatario**

I locali che nel progetto approvato risultino destinati ad attività artigianali, industriali, commerciali, di servizi e turistici, rimangono vincolati a tale destinazione salvo diversa autorizzazione della Giunta Comunale su richiesta motivata degli interessati.

Gli stessi locali non potranno essere ceduti o locati se non per casi di forza maggiore, su specifica autorizzazione della Giunta Comunale

E' comunque consentito il trasferimento dell'immobile ad operatori finanziari, quando trattasi di concludere un'operazione di leasing, a condizione che di tale operazione sia beneficiaria la ditta assegnataria che dovrà fare specifica e motivata richiesta di autorizzazione al Sindaco.

L'assegnatario, pena la decadenza dell'assegnazione, deve:

2. destinare l'area alle finalità indicate nell'atto di assegnazione;
3. rispettare i tempi indicati nel programma di realizzazione dell'intervento di cui al comma 7 dell'art. 7 del presente regolamento;
4. non apportare modifiche che non abbiano avuto il necessario benessere del Comune;
5. rispettare in fase esecutiva, le prescrizioni della concessione edilizia;
6. non trasferire a terzi il diritto di proprietà prima che siano trascorsi cinque anni dall'inizio dell'attività nel lotto assegnato senza che sia preventivamente intervenuta l'autorizzazione del Comune e senza che il subentrante abbia rilasciato apposita dichiarazione scritta nella quale:
  - a) si dichiari disposto ad accettare senza condizione alcuna le norme del presente regolamento,
  - b) dimostri di possedere i requisiti richiesti;
- 6) non cedere in locazione il fabbricato costruito sull'area, prima del decorso di cinque anni dall'assegnazione, se non a persone e/o imprese in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa verifica degli stessi da parte dell'Ente, il quale dovrà essere prontamente notiziato prima della stipula del contratto di locazione da parte dell'assegnatario.
- 7) Il canone annuo, tuttavia, non potrà essere superiore al 3% del valore dell'immobile determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale.
- 8) Copia del contratto di locazione debitamente registrato dovrà essere prontamente depositato presso il Comune.

#### **Art. 18**

##### **Opere di urbanizzazione**

Le opere di urbanizzazione del Piano degli Insediamenti Produttivi saranno realizzate esclusivamente a cura del Comune.

Le spese per gli allacciamenti alla rete idrica, fognaria, elettrica, etc. fanno carico al assegnatario. I relativi contratti di somministrazione dovranno essere intestati alle ditte assegnatarie.

#### **Art. 19**

##### **Opere non ultimate**

L'Amministrazione Comunale, laddove l'assegnatario si trovi nell'impossibilità di ultimare l'edificio oggetto della concessione edilizia, può, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse, attivare specifico provvedimento per la riacquisizione della proprietà dell'area e dell'immobile in oggetto. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Urbanistica-Area Tecnica.

La deliberazione in oggetto è notificata all'assegnatario, il quale può ricorrere al Sindaco entro i successivi 30 giorni.

Trascorso tale termine, senza che siano pervenute osservazioni, l'atto deliberativo diviene titolo per la riacquisizione al patrimonio dell'area assegnata e dell'immobile.

#### **Art. 20**

##### **Penalità e indennizzi**

Quando l'atto di assegnazione è risolto, per inadempienza delle condizioni sottoscritte nella convenzione stipulata e in particolare per qualcuno dei motivi indicati nei precedenti articoli, l'area rientra nella disponibilità del Comune, e con essa divengono di proprietà del Comune i fabbricati, le sistemazioni e le opere di urbanizzazione su di essa eventualmente realizzate. In tal caso, al momento della nuova assegnazione del lotto ad un terzo avente diritto, il costo delle eventuali opere parzialmente realizzate sarà corrisposto da quest'ultimo al precedente assegnatario sulla base di una stima peritale effettuata da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'assegnatario decaduto e dal nuovo acquirente. Le spese della stima saranno a carico dell'assegnatario decaduto e del nuovo acquirente nella misura del 50% ciascuno.

#### **Art. 21**

##### **Convenzioni**

Tra il Comune e gli assegnatari delle aree e dei volumi di cui al presente regolamento verranno stipulate le convenzioni indicate dall'art. 27 l.865/1971 per rogito del Segretario Comunale, che avranno i contenuti determinati in base ai criteri generali indicati negli articoli precedenti, tenendo conto che:

1. il corrispettivo del costo di acquisizione dell'area e di realizzazione delle opere di urbanizzazione viene determinato in modo proporzionale alla volumetria edificabile con le precisazioni indicate ai precedenti articoli;
2. le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate nel vigente P.I.P., fatta salva la possibilità di sostituzione espressamente previste o compatibili;
3. le convenzioni verranno stipulate sulla base degli schemi-tipo conformi al presente regolamento.

#### **Art. 22**

##### **Spese contrattuali**

Le spese contrattuali e consequenziali relative al contratto di cessione ( ed eventualmente di retrocessione) sono a carico dei beneficiari.

#### **Art. 23**

##### **Trascrizione degli atti di cessione delle aree**

Ai fini della trascrizione, ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti originali di cessione in proprietà delle aree dei lotti PIP, come ai successivi atti di trasferimento autorizzati, deve essere allegata copia del presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

#### **Art. 24**

##### **Disposizioni transitorie**

Gli attuali assegnatari dei lotti P.I.P. titolari di licenza edilizia alla data di approvazione del presente regolamento, devono iniziare i lavori di edificazione della struttura produttiva e delle opere da realizzare entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, ovvero entro tre mesi dall'approvazione del progetto da parte della commissione edilizia.

I lavori dovranno aver termine entro tre anni dal loro inizio.

I suddetti termini sono previsti a pena di decadenza.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online per 30 gg. Consecutivi

Dal 20/11/2012\_\_ al 20/12/2012\_ RAP n°\_1242 del 20/11/2012\_

Nella Sezione \_REGOLAMENTI\_ , del sito Istituzionale